

Avv. Mirco Minardi

Foro di Ancona

I COMANDAMENTI DEL PCT e delle NOTIFICHE TELEMATICHE

Aggiornato al 31 marzo 2015



MOSES DOWNLOADS TEN COMMANDMENTS

Caro Collega,

ho scritto questi “comandamenti” nella speranza che ti consentano di affrontare il PCT e le notifiche telematiche senza ansie.

Essi nascono non solo dallo studio della normativa in materia, ma anche e soprattutto dal continuo confronto con i membri del [gruppo PCT Processo Civile Telematico](#), grazie al quale ho imparato gran parte delle informazioni che trovi qui.

Buona lettura!

Mirco Minardi

ATTI INTRODUTTIVI E ENDOPROCESSUALI

1. Gli **atti introduttivi** delle cause ordinarie si possono depositare sempre in cartaceo. Solo per gli atti c.d. **endoprocessuali** è obbligatorio il deposito telematico.
2. Nel caso in cui il **Tribunale sia autorizzato**¹, è possibile il deposito in forma telematica anche degli atti introduttivi².
3. Per **verificare se il Tribunale è autorizzato** a ricevere atti introduttivi in forma telematica, [clicca qui](#) ed accederai al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it).
4. Solo il **procedimento per decreto ingiuntivo** è obbligatoriamente telematico sin dal deposito del ricorso³.
5. Per stabilire quando un deposito deve farsi obbligatoriamente in forma telematica devi verificare **se la parte è già costituita in giudizio** (art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012⁴).
6. Per comodità (e solo per comodità) si parla di atti endoprocessuali⁵ (da depositarsi obbligatoriamente in forma telematica) per riferirsi **agli atti posti in essere dopo la costituzione della parte**:
 - a. la **comparsa di costituzione e risposta** è un atto introduttivo;
 - b. **l'atto di intervento del terzo** è un atto introduttivo;
 - c. la **comparsa in riassunzione** del difensore della parte già costituita è atto endoprocessuale;
 - d. la **comparsa di costituzione degli eredi** (come pure del curatore fallimentare) parrebbe essere un atto introduttivo⁶;
 - e. tutte le **memorie e le istanze dopo la costituzione** sono atti endoprocessuali;

¹ Ex art. 35 DM 44/2011.

² Per la verità, alcuni giudici ritengono che ormai, con l'entrata in vigore del PCT obbligatorio, i decreti DGISIA abbiano perso la loro efficacia e che, pertanto, sia sempre possibile (anche se non obbligatorio) depositare telematicamente anche gli atti introduttivi.

³ In questo procedimento anche il giudice è obbligato ad emettere il provvedimento in forma telematica.

⁴ "...il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ...".

⁵ A rigore un atto endoprocessuale è un atto che viene posto in essere in un processo pendente; dunque la comparsa di costituzione e risposta è un atto endoprocessuale, ma non nel senso utilizzato in ambito PCT.

⁶ Sul punto non c'è unanimità di vedute.

- f. la **memoria di costituzione del nuovo difensore** è (secondo una opinione largamente condivisa) un atto endoprocessuale, perché la parte è già costituita con il vecchio difensore;
 - g. il **reclamo ex art. 669-terdecies** è stato considerato dalla giurisprudenza tanto atto endoprocessuale⁷, quanto atto introduttivo⁸;
 - h. il **cautelare in corso di causa** è un atto endoprocessuale (sappi che il tuo avversario potrà vedere che lo hai depositato, anche se la problematica è stata segnalata all'ufficio tecnico del PCT).
7. In **corte d'appello** l'obbligo di depositare gli atti endoprocessuali decorre dal 30/06/2015.
 8. Per **verificare se una corte d'appello** è autorizzata a ricevere telematicamente atti introduttivi ed endoprocessuali (l'obbligo del deposito telematico per gli endoprocessuali decorre dal 30/06/2015) devi [cliccare qui](#).
 9. Il regime in caso di **tribunale che giudica in funzione di giudice di appello** è identico a quello del tribunale come giudice di primo grado, pertanto l'obbligo di deposito telematico riguarda i soli atti endoprocessuali.
 10. Non puoi depositare telematicamente un atto **davanti al GDP o alla Corte di Cassazione**.
 11. Il deposito di un atto in forma cartacea in luogo della forma telematica secondo alcuni tribunali integra una **nullità non sanabile**, atteso che l'art. 16bis, comma 1, d.l. 179/2012, usa l'avverbio "esclusivamente", con deroga al principio della libertà delle forme ex art. 121 c.p.c.
 12. Se il **tribunale accetta il deposito di atti introduttivi**, per costituirti come convenuto devi semplicemente inviare la **comparsa**, la **procura** e i **documenti**. La 3° PEC segnalerà un errore, ma il cancelliere accetterà la busta vedendo che si tratta di una costituzione in giudizio. Alcuni avvocati depositano l'istanza di visibilità, ma non è indispensabile.
 13. L'**intimazione testi** notificata dal difensore, ex art. 250 c.p.c., è consigliabile depositarla telematicamente⁹.

FORMA DEGLI ATTI DEL DEPOSITO

⁷ V. ord. Trib. Torino 6/3/2015.

⁸ V. Trib. Asti ord. 23/3/2015.

⁹ Cfr. art. 250, ul. Co., c.p.c.: "Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento". Tuttavia, nella prassi è consentito il deposito o la sola esibizione in udienza.

14. L'**atto principale** può essere solo un **pdf nativo**. Se scansioni l'atto rischi una dichiarazione di inammissibilità¹⁰.
15. **Pdf nativo** significa che nasce dalla conversione di un *file* prodotto da un programma di elaborazione testi (ad es. word, open office, ecc.).
16. L'atto non deve avere restrizioni nella **selezione e copia**¹¹.
17. L'atto può anche contenere **link e immagini**¹².
18. Gli **elementi attivi** vietati sono macro e altri comandi che possono modificare il *file* quando viene aperto o che possono veicolare virus.
19. Gli **allegati** (a differenza dell'atto principale) possono avere vari formati, ma comunque solo quelli previsti dalle regole tecniche¹³: **.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg**, nonché i formati compressi **zip, rar e arj** (questi ultimi purché contenenti file del primo gruppo).
20. Gli **atti non cartacei e i file in formato diverso da quelli autorizzati** (ad es. *file* mp3) si depositano in cancelleria nelle vecchie forme. Alcuni sostengono che si debba chiedere preventivamente l'autorizzazione del giudice¹⁴.
21. Se la **busta supera i 30mb devi fare più invii**; in questo caso ricordati di effettuare il deposito tempestivamente; se l'ultima busta viene depositata in ritardo il deposito tardivo verrà dichiarato inammissibile.
22. Se devi depositare un **decreto ingiuntivo** e i documenti superano i 30mb, devi attendere, per i depositi successivi, il numero di ruolo.
23. L'**atto notificato al terzo**, oppure il decreto e il ricorso notificati al convenuto, si possono depositare telematicamente, previa scansione, oppure in udienza. Va segnalato che secondo alcuni protocolli (ad es. Napoli) l'obbligo di deposito telematico riguarda solo gli atti che obbligatoriamente si depositano fuori udienza.
24. Il **deposito di un atto originariamente scansionato** e poi notificato a mezzo PEC avviene tramite una nota di deposito (memoria generica), allegando l'atto scansionato e i *file* .eml o .msg. Se vuoi puoi anche depositare gli atti

¹⁰ Trib. Torino 15/7/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; Trib. Roma 13/07/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo; Trib. Livorno 25/07/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo; Tribunale Udine 17/6/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo.

¹¹ Dopo aver fatto la conversione verifica sempre se sia possibile la selezione e copia.

¹² È quanto ha precisato l'ufficio tecnico del PCT rispondendo ad una email inviata dall'Avv. Roberto Arcella e resa pubblica sul suo [blog](#).

¹³ Cfr. art. 12 DM 44/2011 e art. 13 delle Specifiche Tecniche.

¹⁴ Io ritengo di no, per il fatto che il PCT non ha modificato il regime di introduzione nel processo delle prove precostituite. L'obbligo telematico non può che riguardare ciò che può essere depositato telematicamente, non certamente un quadro, una scarpa, un testamento olografo che si vuole produrre in originale.

notificati, ma sappi che non ce n'è bisogno in quanto sono già nella ricevuta di consegna.

25. Qualora si debba depositare un atto di cui non si trova riscontro nel redattore (ad es: nomina del CTP, o istanze) è possibile utilizzare come tipo atto **memoria generica o istanza generica**. I più comuni redattori consentono poi di inserire una nota per il cancelliere che consentirà di qualificare il tipo di atto o di inserire istanze specifiche in seguito¹⁵.
26. Se hai **problemi con la tua PEC** ed hai urgenza di depositare, puoi depositare tramite la PEC di un collega. Ricordati, però, che la cancelleria continuerà ad inviare le comunicazioni alla tua PEC.

TEMPO DEL DEPOSITO

27. Se un atto scade di **lunedì** puoi depositare telematicamente anche il **sabato** o la **domenica** (cioè in giorno festivo o considerato tale).
28. Se un atto scade di sabato o di domenica ed il **termine è a ritroso**, devi depositare entro le ore 23.59.59 del venerdì¹⁶.
29. **Il deposito si considera effettuato** quando è generata la ricevuta di consegna (2° PEC)¹⁷, per cui se il termine scade mercoledì 25 marzo, la ricevuta di consegna deve essere generata entro le ore 23.59.59 del 25 marzo¹⁸. Tuttavia, se hai commesso un errore grave e il sistema restituisce un errore il deposito non si considera effettuato.
30. Se la prima PEC è tempestiva, mentre la seconda arriva il giorno seguente alla scadenza, puoi chiedere la **rimessione in termini** (v. protocollo di Campobasso). Diversamente la norma sarebbe anticostituzionale.
31. La 3° PEC può arrivare dopo diverse ore, a seconda dei tribunali.
32. La 4° PEC talvolta arriva dopo mesi.
33. La **casella "urgente"** va spuntata per i soli atti che vanno posti ad immediata attenzione del Magistrato (per es. istanza di anticipazione udienza).

¹⁵ V. Vademecum Nicola Gargano.

¹⁶ Cfr. Cass. 14767/2014.

¹⁷ Cfr. art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012. La norma è manifestamente incostituzionale, in quanto il depositante non ha il controllo del sistema informativo del Ministero, per cui non sembra giustificabile il diverso regime rispetto, ad esempio, alla notifica telematica, in cui espressamente è previsto per il perfezionamento per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione.

¹⁸ L'art. 13, co. 3 DM 44/2011, che prevede come orario di scadenza le ore 14,00, è stato abrogato implicitamente dall'art. 51, co. 2, d.l. 90/2014.

LA FIRMA DIGITALE E LA COCCARDA

34. Se firmi digitalmente un *file* con il tuo software di firma non vedrai la coccarda, perché quella la inserisce il programma del Ministero.
35. Nella firma PADES (utilizzabile solo per i PDF) puoi inserire una rappresentazione grafica della firma (ma sappi che quella non è la firma digitale).
36. Se vuoi aprire un *file* firmato digitalmente con firma CADES (estensione .p7m) devi avere un programma di verifica di firma (ad es. DIKE, ARUBA, FIRMACERTA, ecc.), non puoi fare semplicemente “doppio click”.
37. Attualmente è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche **duplicati informatici**, cioè *file* identici non solo sotto il profilo della forma e della sostanza, ma anche *bit per bit* al corrispondente *file* presente nel fascicolo informatico.
38. Il **duplicato informatico**, che può essere in formato .pdf o .p7m non ha la coccarda.
39. Il duplicato informatico non necessita di attestazione di conformità, ma va dichiarato che l'estrazione è avvenuta dal fascicolo informatico.

L'ESTRAZIONE DI COPIE E DUPLICATI DAL FASCICOLO INFORMATICO

40. Puoi estrarre sia copie **analogiche** (cioè cartacee che ottieni dalla stampa) che **informatiche**, nonché duplicati **informatici**.
41. Puoi notificare le prime nelle consuete forme (tramite U.G. o notifica in proprio se sei autorizzato dal COA), le seconde a mezzo PEC (in questo caso non occorre l'autorizzazione del COA¹⁹).
42. Attualmente è possibile estrarre dal fascicolo informatico anche **duplicati informatici**, cioè *file* identici non solo sotto il profilo della forma e della sostanza, ma anche bit per bit al corrispondente file presente nel fascicolo informatico.
43. **Riferimento temporale ed impronte** si riferiscono sempre e solo a copie informatiche e si tratta di una delle due modalità previste dal DPCM 13/11/2014 per attestare la conformità di un *file*²⁰.

¹⁹ Cfr. art. 7, comma 4-bis, legge 53/1994.

44. Non è chiaro ad oggi se il DPCM 13/11/2014 si applichi al PCT e alle notifiche a mezzo PEC e quindi se vada calcolata l'impronta e inserito il riferimento temporale; nel dubbio è consigliabile farlo. Ti consiglio di usare l'applicazione che trovi [qui](#).
45. **Per il duplicato informatico** non è necessaria l'attestazione di conformità; dunque non è necessario calcolare l'impronta e riferimento temporale. Va però dato atto, ad esempio nella relata di notificazione, che si tratta di un duplicato estratto dal fascicolo informatico.
46. **Dal fascicolo informatico** è comunque possibile estrarre una impronta di un duplicato informatico.
47. Al momento non si possono estrarre copie ed autenticarle di atti e provvedimenti relativi a **giudizi davanti al GDP** o a **giudizi amministrativi o tributari**.
48. Non è necessario firmare digitalmente i *file* che trovi nel fascicolo informatico, ma puoi farlo²¹.
49. Se decidi di firmare digitalmente un *file* che scarichi dal fascicolo informatico e di calcolare l'impronta, **ricordati sempre di calcolarla dopo la firma**²².
50. Ogni volta che scarichi una copia di un *file* dal fascicolo informatico viene generata una copia identica nella forma e nel contenuto, ma diversa nei *bit*; pertanto l'impronta deve riferirsi proprio al *file* che hai scaricato e che notifichi.
51. **L'impronta e il riferimento temporale** non vanno inseriti negli atti originali informatici che predisponi tu e che non scarichi dal fascicolo informatico (ad es. atto di citazione, precetto, ecc.).
52. Come precisato dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27.10.2014, il potere di autentica si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
53. Il *file* contenente un provvedimento del giudice talvolta è privo del numero cronologico del provvedimento e della data di pubblicazione; puoi reperirli all'interno del fascicolo informatico e inserirli nell'attestazione di conformità.

²⁰ L'altra modalità consiste nell'inserire l'attestazione direttamente nel file che si notifica.

²¹ La possibilità di firmare una copia è ora prevista dal DPCM 13/11/2014, artt. 4 e 6.

²² Questo perché se calcoli l'impronta prima e poi firmi modifichi il *file*.

LA PROCURA ALLE LITI

54. Se la **procura è già agli atti** (ad es. procedimento monitorio, ricorso ex art. 702bis c.p.c., ecc.) non è necessario rinotificarla.
55. Se **non è agli atti** è fortemente consigliata la sua notifica²³.
56. Ricordati di firmare la procura sia **analogicamente** (prima della scansione), sia **digitalmente** (dopo la scansione).
57. È bene che la procura sia **specificata** (parti, procedimento, oggetto).
58. Non è consigliabile far sottoscrivere una **procura a margine** in quanto l'atto deve essere un PDF nativo; se proprio decidi di farlo ricordati che quella procura non sarà a margine dell'atto ma "da considerarsi in calce all'atto ai sensi dell'art. 18 del DM 44/2011".
59. Alcuni redattori non consentono di allegare un *file* già firmato in CADES. In questo caso puoi rinominare il *file* togliendo l'estensione .p7m (ad esempio il *file* diventerà *procura.pdf* anziché *procura.pdf.p7m*).
60. La certificazione presuppone che **il cliente firmi davanti all'avvocato**; quindi non sembra ammissibile la certificazione di una procura informatica trasmessa dal cliente a mezzo PEC o email²⁴.

LE NOTIFICHE TELEMATICHE

61. Non devi avere **l'autorizzazione del COA** per notificare via PEC²⁵.
62. La notifica telematica non va annotata nel **registro cronologico**²⁶.
63. Puoi notificare telematicamente un atto di citazione anche se di competenza del **Giudice di Pace o della Corte d'Appello**. La disciplina della notifica a mezzo PEC è indipendente da quella sul PCT.
64. Puoi notificare solo dal tuo **indirizzo PEC inserito in un elenco pubblico**²⁷.
65. Puoi notificare solo a soggetti che abbiano il loro indirizzo PEC pubblicato in un elenco pubblico.
66. Attualmente gli **elenchi pubblici** sono solo questi: REGINDE, INI-PEC, REGISTRO IMPRESE, REGISTRO PPAA che trovi su pst.giustizia.it.

²³ La procura, infatti, si considera in calce quando è allegata al messaggio di PEC (cfr. art. 18, comma 5, DM 44/2011). Pertanto, se non è allegata potrebbe non essere considerata in calce con conseguente perdita da parte del difensore del potere certificadorio (sul punto v. Cass. 2285/2004 in fattispecie diversa).

²⁴ Difatti la firma potrebbe essere stata apposta da altra persona che si è impossessata del dispositivo e del PIN.

²⁵ Cfr. art. 7, l. 53/1994.

²⁶ Cfr. art. 8, l. 53/1994.

²⁷ I nostri indirizzi sono inseriti nel REGINDE e quindi nell'INI-PEC.

67. Se notifichi ad un indirizzo PEC non inserito in un elenco pubblico la notifica è **nulla**, ma si sana con la costituzione del destinatario.
68. Per le **pubbliche amministrazioni** l'unico elenco pubblico che puoi usare è quello presente sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (fermo restando che se la P.A. si costituisce sana)²⁸.
69. Solo le cancellerie possono depositare l'atto presso di sé nel caso in cui la **pubblica amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC** al Registro PPA²⁹. Gli avvocati, invece, devono notificare nelle forme tradizionali.
70. In caso di **contumacia** la tua attestazione fa fede fino a querela di falso, in quanto sei pubblico ufficiale quando attesti di avere estratto un indirizzo PEC da un pubblico elenco; tuttavia, non pochi giudici chiedono la prova che l'indirizzo PEC corrisponda effettivamente al destinatario. Se si tratta di impresa, una soluzione può essere quella di effettuare una visura camerale il giorno della notifica, in quanto dalla stessa risulta la data di estrazione dal Registro delle Imprese. In caso di professionisti, puoi salvare in pdf la pagina estratta da INI-PEC e notificarla insieme al messaggio PEC.
71. Ci sono molti **indirizzi PEC fasulli**, altri intestati a più società. In questo secondo caso ti consiglio di fare la doppia verifica: nel registro INI-PEC, dopo avere ricavato l'indirizzo PEC, esegui la procedura inversa, cioè digita l'indirizzo PEC per verificare se è stato registrato da più imprese. In caso di duplicazione solo uno è valido.
72. Se la notifica ad un soggetto diverso da un avvocato nella veste di procuratore di una parte (ad es. società) non va a buon fine (perché l'indirizzo è inesistente, la casella è piena, ecc.) devi notificare secondo le forme tradizionali³⁰.
73. Se (e solo se) la notifica ad un avvocato che agisca quale procuratore di una parte **non va a buon fine per sua colpa**³¹ (perché l'indirizzo è inesistente, la casella è piena, ecc.) puoi notificare in cancelleria³².

²⁸ Il registro indicepa.gov non è un elenco pubblico ai fini delle notificazioni telematiche; cfr. art. 16-ter d.l. 179/2012.

²⁹ Cfr. art. 16, commi 12 e 13, d.l. 179/2012.

³⁰ Ritengo non si possano applicare analogicamente le norme sul rifiuto di accettare l'atto, ovvero sulla notifica agli irreperibili.

³¹ In caso, invece, di mancato funzionamento della PEC per cause estranee all'avvocato (invero assai rare), permane il diritto di ricevere la notifica presso lo studio, ovvero presso la PEC ritornata a funzionare.

³² Ovviamente nulla ti impedisce di notificargli personalmente l'atto.

74. È irrilevante il fatto che **il difensore destinatario della notifica abbia indicato nell'atto un certo indirizzo PEC**; quello che rileva è soltanto l'indirizzo inserito in un elenco pubblico (REGINE o INI-PEC).
75. Per il notificante **la notifica si perfeziona** quando viene generata la ricevuta di accettazione; per il destinatario quando viene generata la ricevuta di consegna³³.
76. La ricevuta di consegna deve essere **“completa”** cioè contenere i *file* che sono stati notificati.
77. Puoi notificare **una sola PEC a più destinatari**; in questo caso avrai una sola ricevuta di accettazione³⁴ e tante ricevute di consegna quanti sono i destinatari³⁵. In questo caso la relata sarà unica per tutti. Ovviamente nulla impedisce di fare le relate in *file* separati.
78. La **relata di notifica va fatta su documento separato**, in pdf nativo, firmato digitalmente.
79. Il **contenuto della relata di notifica** è dato dall'art. 3-bis l. 53/1994.
80. Nella relata è possibile inserire le **attestazioni di conformità**, nonché le **impronte informatiche** e il **riferimento temporale**.
81. Il numero del decreto ingiuntivo e dell'R.G. li puoi inserire nella relata.
82. È possibile notificare sia **documenti informatici che originano da una scansione di una copia di un atto** (ad es. la procura alle liti, ovvero il ricorso ex art. 702 bis con decreto del giudice), sia **documenti *ab origine* informatici** (ad es. la sentenza).
83. Nessuna norma stabilisce se il **nome del file** che notifichi possa essere cambiato; nel dubbio lascialo così come è.
84. Non devi assolutamente notificare un **file che hai ricevuto dalla cancelleria**; devi scaricarlo dal fascicolo informatico³⁶.
85. **L'oggetto del messaggio** deve indicare a pena di nullità la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»³⁷.
86. Il **contenuto del messaggio** è invece libero.

³³ Cfr. art. 3bis, comma 3, l. 53/1994.

³⁴ Emessa dal gestore della tua PEC.

³⁵ Emesse dai gestori della PEC dei destinatari.

³⁶ È quasi sempre uguale, ma potrebbe essere diverso. Ricordati che sei un pubblico ufficiale quando attesti la conformità.

³⁷ Qualcuno aggiunge altre informazioni, ad es. Rossi contro Bianchi, oppure decreto ingiuntivo. Io preferisco inserire l'oggetto come indicato dalla legge.

87. La **prova della notifica** è data dai *file* .msg o .eml delle ricevute di accettazione e consegna, non dalla semplice loro stampa. In questo caso, se vuoi depositarle come atto principale, crea una nota di deposito in pdf nativo.
88. Se puoi costituirti telematicamente devi allegare i *file* .msg o .eml (li ottieni semplicemente facendo “salva”).
89. Se devi **iscrivere a ruolo nelle forme tradizionali**, stampi tutto (messaggio PEC, ricevute di accettazione e consegna, atto, procura) e attesti la conformità ai sensi dell’art. 9-comma 1bis l. 53/1994.
90. Qualora sia **possibile iscrivere telematicamente** è bene farlo in quella forma producendo i *file* delle notifiche.
91. Puoi notificare *file* firmati in PADES o in CADES.
92. La notifica telematica della sentenza, anche non registrata³⁸, da parte del difensore fa decorrere il **termine breve per l’impugnazione**, a differenza della notifica fatta della cancelleria, salvo che una norma speciale preveda la decorrenza da quel momento.
93. Non puoi eseguire: notifiche telematiche per le quali l’autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite **personalmente** (cfr. art. 1, l. 53/1994); notifiche **all’estero**; notifiche di atti di **preavviso di rilascio di immobile**; notifiche di **atti di precetto cambiario o su assegno**; notifiche di **atti di pignoramento immobiliare** e di atti di **pignoramento presso terzi**; notifiche di atti relativi a **procedimenti penali**.
94. La notifica telematica è esente dal **pagamento di diritti**³⁹.
95. Se **notifichi dopo le 21**, la notifica si considera perfezionata il giorno seguente⁴⁰.
96. Quanto attesti la conformità di atti rivesti la **qualifica di un pubblico ufficiale**⁴¹.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’

97. L’avvocato attesta la conformità di atti **solo quando è autorizzato dalla legge**.
98. Non occorre attestare la conformità di **atti che si depositano nel fascicolo informatico**, se ciò non è richiesto dalla legge.

³⁸ Cass. 2950/2015.

³⁹ Cfr. art. 10, l. 53/1994.

⁴⁰ Cfr. art. 16 septies d.l. 179/2012).

⁴¹ Cfr. art. 6, l. 53/1994.

99. Le attestazioni di conformità possono essere **cartacee** o **informatiche**.
100. **L'attestazione di conformità cartacea** è prevista nel caso in cui si depositi nelle forme tradizionali un atto notificato telematicamente (art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994).
101. Le **attestazioni di conformità informatiche** sono previste nel caso in cui si notifichi un *file* originato da una scansione, ovvero un *file* scaricato dal fascicolo informatico.
102. Non va attestata la conformità di un **precetto o di un atto di citazione** o di un atto che hai formato tu e che notifichi come documento informatico originale.
103. È dubbio se si applichino le regole tecniche del CAD contenute nel DPCM 13/11/2014 in vigore dall'11/2/2015; nell'incertezza è consigliabile adeguarsi.
104. Per attestare la conformità secondo una delle modalità previste dal CAD ti consiglio di utilizzare **l'applicazione** che trovi [qui](#).
105. Le **impronte informatiche e il riferimento temporale** si riferiscono alle sole attestazioni di conformità di *file*, mai di atti cartacei ottenuti dalla stampa di *file* che hai scaricato dal fascicolo informatico e che decidi di notificare a mezzo posta o a mani.

DOMICILIO DIGITALE

106. Non è più necessario, per il **procuratore esercente fuori circondario**, eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito; le notifiche e le comunicazioni gli devono essere fatte all'indirizzo PEC risultante nel REGINDE o nell'elenco INI-PEC.
107. **Non puoi eseguire una notifica in cancelleria** di un atto se l'avvocato destinatario della notifica, esercente in altro circondario, ha un indirizzo PEC funzionante risultante nel REGINDE o nell'elenco INI-PEC.
108. Se la **casella PEC del difensore non è funzionante per sua colpa**, la cancelleria può semplicemente depositare l'atto e non è tenuta né ad avvisarlo, né ad inviargli un fax⁴².
109. Se la casella PEC del difensore destinatario non è funzionante per sua colpa, l'avvocato notificante può notificare l'atto in cancelleria nelle forme

⁴² Cfr. art. 16, commi 4 e 8, d.l. 179/2012.

tradizionali, salvo che si tratti di procuratore del circondario, ovvero di procuratore esercente fuori circondario che abbia eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. **In queste due ultime ipotesi l'atto deve essere notificato rispettivamente presso lo studio o il domicilio eletto.**

110. Per il **giudizio in Cassazione**, l'indicazione della PEC è alternativo alla elezione di domicilio in Roma ex art. 366 c.p.c.

DECRETI INGIUNTIVI

111. In caso di **mancata opposizione** puoi chiedere l'apposizione della formula esecutiva inviando telematicamente copia dell'atto scansionato con la prova della notifica.

112. La formula esecutiva viene apposta dalla cancelleria su copia da essa stessa formata⁴³ che ti verrà rilasciata nelle forme tradizionali.

113. Se il **decreto è provvisoriamente esecutivo** devi chiedere una copia (se notifichi a mezzo PEC) o due o più copie se notifichi nelle forme tradizionali.

LE PROCEDURE ESECUTIVE

114. Dal 31/3/2015 le procedure esecutive si iscrivono obbligatoriamente in forma telematica, anche se il pignoramento è stato eseguito prima di tale data.

115. L'atto principale è costituito dalla **nota di iscrizione a ruolo**.

116. Per attestare la conformità del **titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione**, puoi scrivere su foglio separato l'attestazione e sottoscriverla analogicamente, quindi scansionare ciascun atto con la propria attestazione di conformità creando *file* distinti, ciascuno con la propria attestazione, che andrai a firmare digitalmente (come suggerito dal protocollo di Prato).

117. Altra modalità consiste nel predisporre un **documento separato**, in cui però è bene inserire le impronte di ciascun atto e il riferimento temporale, ai sensi del DPCM 13/11/2014. Detto documento dovrà essere firmato digitalmente.

⁴³ Cfr. Circolare Ministero della Giustizia 28/10/2014.

118. Altra modalità ancora è quella di inserire il testo dell'attestazione all'interno del documento scansionato, utilizzando ad esempio l'ultima versione di Acrobat Reader®. Detto documento dovrà essere firmato digitalmente.

MODULISTICA⁴⁴

1) Attestazione di conformità ex art. 9, co. 1bis, L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. _____, nell'interesse e quale difensore di PARTE nel procedimento RG NUM presso il Tribunale di _____, attesto, ai sensi degli artt. 9, co. 1bis, e 6, co. 1, Legge 53/1994, e dell'art. 23, comma 1, D. Lgs. 82/2005, che:

Il messaggio di posta elettronica certificata "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 – OGGETTO";

La ATTO ad esso allegata;

La relazione di notifica ad esso allegata;

Le ricevute di accettazione e consegna del suddetto messaggio.

Dal sottoscritto uniti in unico plico e collazionati, sono copie analogiche cartacee conformi agli originali informatici da cui sono estratte.

_____ li

Avv. _____

2) Attestazione di conformità ex art. 16bis DL 179/2012 copia cartacea

L'Avv. _____ del Foro di _____, nella sua qualità di procuratore e difensore di PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che la presente copia analogica cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell'atto), – PROVVEDIMENTO N. (descrizione provvedimento), nel procedimento pendente presso il Tribunale di _____, RGAC n. _____, estratta con modalità telematiche dal fascicolo informatico, è conforme al corrispondente atto depositato nel medesimo fascicolo informatico.

⁴⁴ Le formule sono state estratte dal [blog dell'Avv. Francesco Minazzi](#)

Avv. _____

3) Attestazione di conformità ex art. 16bisDL 179/2012 copia informatica

L'Avv. _____ del Foro di _____, nella sua qualità di procuratore e difensore di PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell'atto), – PROVVEDIMENTO N. (descrizione provvedimento), nel procedimento pendente presso il Tribunale di _____, RGAC n. _____, estratta con modalità telematiche dal fascicolo informatico, è conforme al corrispondente atto depositato nel medesimo fascicolo informatico.

Avv. _____

4) Modello relata di notifica via PEC con asseverazione di copia informatica di atto cartaceo

RELATA DI NOTIFICAZIONE

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/94

Io sottoscritto Avv. _____, CF ..., iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], mediante messaggio inviato dalla PEC mittente [INSERIRE PEC MITTENTE] iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 e dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che l'atto notificato è copia informatica conforme all'originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta.

5) Modello relata di notifica via PEC con asseverazione di copia informatica scaricata dal fascicolo telematico

RELATA DI NOTIFICAZIONE

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/94

Io sottoscritto Avv. _____, CF ..., iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], mediante messaggio inviato dalla PEC mittente [INSERIRE PEC MITTENTE] iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell'atto), – PROVVEDIMENTO N. (descrizione provvedimento), nel procedimento pendente presso il Tribunale di , RGAC n. , estratta con modalità telematiche dal fascicolo informatico, è conforme al corrispondente atto depositato nel medesimo fascicolo informatico.

6) Modello relata di notifica via PEC senza asseverazione

RELATA DI NOTIFICAZIONE

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/94

Io sottoscritto _____, CF ..., iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], mediante messaggio inviato dalla PEC mittente [INSERIRE PEC MITTENTE] iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].

7) Attestazione di conformità ex art. 18, DL 132/2014

Io sottoscritto Avv. _____, in qualità di difensore del creditore pignorante Sig _____, nell'instaurando procedimento esecutivo,

DICHIARO

ai sensi dell'art. 18, D.L. 132/2014, che le presenti copie informatiche del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, trasmesse telematicamente all'Ufficio Giudiziario, sono conformi agli originali da cui sono estratte.

L'Aquila li

Avv. _____

8) Esempio di relata di notifica di duplicato informatico

RELATA DI NOTIFICAZIONE

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/94

Io sottoscritto Avv. _____ CF ..., iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], mediante messaggio inviato dalla PEC mittente [INSERIRE PEC MITTENTE] iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),

NOTIFICO

l'allegato duplicato informatico dell'atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO], di cui per opportuna conoscenza si indica la seguente impronta informatica calcolata con algoritmo MD5 (oppure SHA256) [INSERIRE IMPRONTA CALCOLATA] a [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].

_____ li

**Brevi note in tema di elezione di domicilio e
posta elettronica certificata nel processo civile**

“La disciplina di questo argomento è piuttosto infelice; le questioni che sorsero in passato e ancora non di rado si producono intorno al luogo di notificazione degli atti giudiziari portano talvolta a gravi conseguenze. Esse sono numerosissime e suscitano il legittimo desiderio di un miglioramento nelle disposizioni normative”.

Lodovico Mortara, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile*, Vol. III, 1909, pag. 265

SOMMARIO. 1- L’art. 82 del R.D. 37/1934. 2- Gli interventi normativi sull’uso della posta elettronica certificata nel processo civile. 3- L’intervento delle Sezioni Unite (sent. 10143 del 20/06/2012) e l’impasse creato da Cass. 26696/2013. 4- L’art. 16 d.l. 179/2012. 5- Il domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012. 6- La disciplina del domicilio nel giudizio di Cassazione. 7- Oneri in capo al notificante in caso di mancato perfezionamento della notifica telematica

1. L’art. 82 del R.D. 37/1934

L’art. 82 del R.D. 37/1934 stabilisce che i “procuratori”⁴⁵ i quali esercitino il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Come si vede, la norma parla di “circoscrizione” e di “luogo ove ha sede l’autorità”, due riferimenti topografici tra loro diversi. La “circoscrizione”, infatti, si riferisce al territorio in cui il tribunale esercita i poteri giurisdizionali; “sede dell’autorità”, invece, è il comune in cui si trova il giudice del processo.

⁴⁵ Oggi gli “avvocati”, a seguito della legge n. 27/1997.

Da tale diversità la giurisprudenza maggioritaria ha ricavato nel tempo questi corollari:

- il procuratore non ha l'onere di eleggere domicilio nel comune del giudice adito qualora questo si trovi all'interno della circoscrizione alla quale lo stesso procuratore è assegnato⁴⁶;
- l'obbligo di eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, invece, grava su tutti i procuratori che esercitano fuori circoscrizione⁴⁷;
- l'onere di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice grava anche sui procuratori dimoranti nel distretto, ma al di fuori della circoscrizione di Tribunale in cui ha sede il giudice d'appello⁴⁸;
- nel caso in cui il procuratore esercente fuori circoscrizione non elegga domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria. Laddove la notifica sia eseguita irregolarmente presso lo studio del procuratore, si ha nullità qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, mentre qualora sia consegnato ad altra persona dello studio, la stessa si intende sanata nel caso in cui la parte si costituisca in giudizio⁴⁹.

Alcuni esempi chiariranno meglio quanto appena affermato.

- *Causa davanti al Tribunale di Roma o al Giudice di Pace di Roma.* L'avvocato iscritto nell'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma (e dunque residente in qualsiasi comune della provincia di Roma) non ha l'onere di eleggere domicilio nella Capitale, diversamente da ogni altro procuratore extra circondario.
- *Causa davanti al Giudice di Pace di Ostia.* L'avvocato iscritto nell'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo ha l'onere di eleggere domicilio nel comune di Ostia.
- *Causa avanti alla Corte d'appello di Roma.* Tutti gli avvocati non iscritti nell'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma hanno l'onere di eleggere domicilio nella Capitale (non è sufficiente eleggere domicilio presso un procuratore iscritto nell'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma, ma avente studio in un comune diverso).

⁴⁶ V. ad es. Cass. 23383/2013: «L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell'imporre al procuratore l'obbligo di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, si riferisce soltanto all'ipotesi in cui egli eserciti il proprio ministero in un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato e non è, pertanto, applicabile quando il procuratore sia iscritto nell'albo del medesimo tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio. In quest'ultimo caso, l'eventuale elezione di domicilio assume il valore di mera indicazione del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore e non richiede, quindi, necessariamente la specificazione dell'indirizzo completo, dovendo le notificazioni essere effettuate, in mancanza, non già presso la cancelleria del giudice adito, bensì nel luogo, risultante dall'albo professionale, dove il procuratore ufficialmente risiede, in ragione del suo ufficio, a norma degli artt. 10 e 17, primo comma, n. 7, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio presso il difensore indichi solo il comune nel quale è sito lo studio e non anche la via ed il numero civico dello stesso»; v. anche Cass., Sez. 3, 19 giugno 2009, n. 14360; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2002, n. 5635; Cass., Sez. 1, 24 luglio 1996, n. 6651).

⁴⁷ V. ad es. Cass. 13110/2014 (caso in cui il procuratore fuori circoscrizione aveva eletto domicilio in un comune diverso ove aveva sede il Giudice di pace adito); Cass. 12375/2014 (caso in cui il procuratore fuori circoscrizione aveva eletto domicilio in un comune diverso dal comune sede il Tribunale adito).

⁴⁸ Da ultimo Cass. 13071/2013; Cass. S.U. 10143/2012.

⁴⁹ V. ad es. Cass. 19001/2010.

Come accennato, la violazione delle regole sopra riportate produce(va) un grave effetto ovvero la possibilità di comunicare e notificare gli atti e i provvedimenti presso la cancelleria del giudice adito.

2. Gli interventi normativi sull'uso della posta elettronica certificata nel processo civile

A partire dal 2005 si registrano numerosi interventi normativi tesi a incentivare l'uso della posta elettronica certificata in diversi ambiti, tra cui quello del processo civile.

In particolare, il d.l. 35/2005 modifica alcuni articoli del codice di rito, prevedendo la possibilità di effettuare comunicazioni di cancelleria tramite posta elettronica certificata.

Nel 2008 il Governo emana il d.l. 185/2008 che introduce in capo agli avvocati (e a ad altri professionisti iscritti ad un albo) l'obbligo di comunicare al proprio Ordine di appartenenza, entro il 29/11/2009, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il d.l. 138/2011 (conv. modif. l. 148/2011) modifica tra gli altri l'art. 125 c.p.c. prevedendo l'obbligo in capo al difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti ivi indicati.

Subito dopo, la legge 183/2011 interviene nuovamente sull'art. 125 precisando che l'indirizzo PEC da indicare è quello comunicato al proprio Ordine.

L'obbligo suddetto viene definitivamente eliminato dal d.l. 90/2014 (conv. modif. l. 144/2014) stante la manifesta inutilità, visto che le comunicazioni di cancelleria avvengono in automatico, estraendo l'indirizzo del difensore (individuato tramite il codice fiscale) dal ReGIndE⁵⁰.

3. L'intervento delle Sezioni Unite (sent. 10143 del 20/06/2012) e l'impasse creato da Cass. 26696/2013

Nel 2012 le SS.UU. civili vengono chiamate a comporre il contrasto in merito alla regolarità della notifica in cancelleria in caso di elezione di domicilio, da parte di un procuratore distrettuale ma extra circondario, in un comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'Appello (in quel caso il procuratore, esercente nel distretto della Corte d'appello di L'Aquila, aveva eletto domicilio in un comune della provincia di Teramo, mentre il giudizio di appello si era svolto avanti alla Corte distrettuale e quindi nel comune Capoluogo di Regione)⁵¹.

⁵⁰ Acronimo che sta per Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

⁵¹ All'orientamento tradizionale si erano infatti contrapposte due pronunce e da ultimo Cass., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587, che, partendo da un'interpretazione letterale del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, aveva ritenuto che la disposizione da esso denunciata si applicasse al giudizio di primo grado (come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale") e trovasse applicazione al giudizio d'appello solo in caso di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se

Le SS.UU., dopo aver confermato il tradizionale orientamento (e quindi l'onere anche per il procuratore intra distretto di eleggere domicilio nel comune ove ha sede la corte d'appello) aggiungono che nel mutato contesto tecnologico e normativo, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, a partire dal 1° febbraio 2012, data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c.⁵², assolve all'onere di elezione di domicilio, con la conseguenza del venir meno della necessità per il procuratore di altra circoscrizione di eleggere domicilio fisico nel comune ove ha sede il giudice adito⁵³.

Un anno dopo, il Giudice di legittimità si spinge ancora più avanti, affermando l'inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria, là dove il ricorrente, pur non avendo eletto domicilio in Roma, abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'*impasse* era determinata dal fatto che in mancanza di elezione di domicilio in Roma da parte di un avvocato avente il proprio studio in altro comune, il difensore dell'intimato si vedeva sostanzialmente costretto, per non rischiare di incorrere in nullità, a notificare il controricorso tramite PEC⁵⁴. Tuttavia, la notifica in proprio a mezzo PEC presupponeva l'autorizzazione del C.O.A. ex l. 53/1994 (subordinata peraltro a requisiti di meritevolezza); l'altra possibilità era quella di notificare telematicamente tramite Ufficiale Giudiziario, circostanza, questa, tutt'altro che semplice stante la mancanza di adeguati mezzi tecnici e di decreti attuativi.

Proprio per tale ragione, l'articolo 46, comma 1, lettera c) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato il requisito dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine, cosicché oggi ogni avvocato può notificare tramite posta elettronica certificata, senza necessità di autorizzazione del C.O.A.

4. L'art. 16 d.l. 179/2012

svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione.

⁵² Apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183.

⁵³ La massima delle S.U.: «L'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».

⁵⁴ La Cassazione ha affermato anche di recente che la notifica a mezzo posta presso lo studio del difensore sito in un comune diverso da Roma, che ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, è nulla anche se sanabile dal raggiungimento dello scopo (Cass. 13857/2014). In particolare, la sanatoria può avvenire attraverso la costituzione o il ricevimento personale della notifica.

Nel frattempo, viene emanato il d.l. 179/2012⁵⁵ che all'art. 16 introduce (tra l'altro) i seguenti principi:

- le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica;
- se il destinatario che ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC ne è sprovvisto, le comunicazioni e notificazioni si fanno in cancelleria; del pari, laddove il destinatario non riceva la posta per cause imputabili al destinatario stesso (ad es. perché la casella ha raggiunto il massimo spazio disponibile, oppure perché non è stato rinnovato l'abbonamento con il gestore);
- se non è possibile procedere alla notifica tramite PEC per cause non imputabili al destinatario, si procede nelle forme tradizionali.

Occorre peraltro considerare che l'art. 16, comma 4, D.M. 44/2011 stabilisce che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44”*.

Come si vede, in caso di malfunzionamento imputabile della casella di posta elettronica certificata, le comunicazioni e le notificazioni non si considerano perfezionate, essendo necessaria la tradizionale notifica in cancelleria, nonché la pubblicazione di un apposito avviso sul portale dei servizi telematici. Detta modalità non è invece utilizzabile nel caso in cui il malfunzionamento dipenda da fatti non imputabili al titolare dell'indirizzo PEC (ad esempio per problemi tecnici del gestore).

Se questo è il quadro normativo, risulta del tutto erroneo l'*obiter dictum* rinvenibile nella sentenza del TAR. Lazio, sez. III bis, n. 11534/14, secondo cui l'art. 16 del d.l. 179/2012 avrebbe *“chiarito espressamente, anche con riferimento alle comunicazioni processuali, che costituisce preciso onere del difensore controllare la propria casella di PEC e che, in caso contrario, così come in caso di mancata ricezione per cause imputabili al destinatario (casella piena, messaggio segnato come letto etc.) la comunicazione si intende comunque ricevuta”*. In realtà, le norme vigenti non autorizzano affatto una simile interpretazione, atteso che in caso di mancato recapito imputabile

⁵⁵ Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS).

al destinatario, il notificante, come abbiamo visto, deve procedere alla notifica presso la cancelleria.

5. Il domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012

Nel 2014, il d.l. 90/2014 inserisce nel d.l. 179/2012 l'art. 16-sexies intitolato "domicilio digitale". La norma prevede che salvo quanto stabilito dall'art. 366 c.p.c., la notificazione in cancelleria su istanza di parti private è possibile solo quando la notificazione tramite PEC sia impossibile per causa imputabile al destinatario.

Oggi, pertanto, la notifica in cancelleria è legittima solo nel caso in cui non sia possibile notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata "per colpa" del titolare della casella PEC.

Tuttavia, la possibilità di notificare presso la cancelleria non sembra possa autorizzarsi allorché il procuratore sia iscritto nell'albo della circoscrizione ove ha sede il giudice adito, oppure nel caso in cui (esercitando in altro circondario) abbia eletto domicilio nel comune in cui si svolge il processo. In queste ipotesi, in caso di malfunzionamento della PEC o di inesistenza della PEC, si deve procedere alla notifica presso il domicilio fisico.

Al contrario, nel caso in cui il procuratore sia iscritto in un albo di altra circoscrizione e non abbia eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, si potrà procedere alla notifica in cancelleria se l'impossibilità della notifica tramite PEC è imputabile al destinatario stesso.

La tabella che segue esemplifica quanto finora detto:

Difensore intra-circoscrizione con PEC funzionante e che ha eletto domicilio diverso dal proprio domicilio professionale (es. avvocato di Ostia che elegge domicilio in Roma per una causa avanti al tribunale di Roma)	La notifica può essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto o a mezzo PEC. Se avvenuta personalmente è valida anche la notifica eseguita nel domicilio professionale.
Difensore intra-circoscrizione con PEC funzionante che non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito (es. avvocato di Ostia relativamente ad una causa avanti al tribunale di Roma)	La notifica può essere eseguita presso il domicilio professionale o a mezzo PEC
Difensore intra-circoscrizione con PEC non funzionante (per sua colpa o senza colpa) che non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito (es. avvocato di Ostia relativamente ad una causa avanti al tribunale di Roma)	La notifica dovrà essere eseguita presso il suo domicilio professionale

Difensore intra-circostrizione con PEC non funzionante (per sua colpa o senza colpa) che ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito (es. avvocato di Ostia che elegge domicilio in Roma per una causa avanti al tribunale di Roma)	La notifica dovrà essere eseguita presso il domicilio eletto
Difensore fuori circostrizione, con PEC funzionante , che ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito (difensore di Velletri domiciliato in Roma per una causa avanti al Tribunale di Roma)	La notifica può essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto o a mezzo PEC
Difensore fuori circostrizione che ha eletto domicilio fuori dal comune ove ha sede il giudice adito e con PEC funzionante (difensore di Velletri domiciliato in Ostia per una causa avanti al Tribunale di Roma)	La notifica deve essere eseguita a mezzo PEC
Difensore fuori circostrizione che ha eletto domicilio fuori dal comune ove ha sede il giudice adito con PEC non funzionante (difensore di Velletri domiciliato in Ostia per una causa avanti al Tribunale di Roma)	La notifica può essere eseguita in cancelleria
Difensore fuori circostrizione che non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito e con PEC non funzionante (difensore di Velletri non domiciliatosi in nessun luogo)	La notifica può essere eseguita in cancelleria

6. La disciplina del domicilio nel giudizio di cassazione

Come accennato poc'anzi, l'art. 16-sexies fa salva la disposizione di cui all'art. 366 in tema di ricorso in Cassazione, il cui secondo comma stabilisce che *“se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”*.

In altre parole, nel giudizio in Cassazione il difensore può alternativamente o congiuntamente:

- eleggere domicilio in Roma;
- indicare il proprio indirizzo PEC.

Tuttavia, secondo una recente sentenza della Suprema Corte (sent. 25215/2014), l'indirizzo PEC non si intende “indicato” ai fini di cui all'art. 366, qualora il difensore abbia specificato di voler

ricevere a quell'indirizzo le (o solo le) "comunicazioni", senza nulla dire circa le notificazioni. In tal caso, se il difensore ha eletto domicilio in Roma, le notifiche possono farsi al domicilio eletto, diversamente andranno eseguite presso la cancelleria. La mancata specificazione fa invece presumere di voler ricevere nella casella di posta elettronica certificata anche le notifiche.

La circostanza che in mancanza di indicazione dell'indirizzo PEC e di elezione di domicilio in Roma si possa procedere alla notifica in Cancelleria non significa però che la notifica effettuata all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi⁵⁶ debba considerarsi nulla. Difatti, in questo caso non sembra possa seriamente negarsi il raggiungimento dello scopo (ex art. 156 c.p.c.); la norma autorizza semplicemente la notifica di provvedimenti o di atti presso la cancelleria, in assenza congiunta dell'elezione di domicilio in Roma e dell'indicazione dell'indirizzo PEC.

La seguente tabella esemplifica i casi più frequenti:

Difensore di Roma che ha eletto domicilio in Roma diverso dal proprio domicilio professionale con PEC funzionante indicata (es. avvocato di Roma che elegge domicilio presso altro luogo in Roma)	La notifica può essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto o a mezzo PEC oppure personalmente anche presso il domicilio professionale
Difensore di Roma che ha eletto domicilio nel proprio studio con PEC funzionante indicata	La notifica può essere eseguita alternativamente presso il domicilio professionale o a mezzo PEC
Difensore di Roma che ha eletto domicilio nel proprio studio con PEC non funzionante	La notifica dovrà essere eseguita presso il suo domicilio professionale
Difensore con studio fuori Roma che ha eletto domicilio in Roma con PEC funzionante indicata nell'atto	La notifica può essere eseguita alternativamente presso il domicilio eletto o a mezzo PEC
Difensore con studio fuori Roma che non ha eletto domicilio in Roma con PEC funzionante indicata nell'atto	La notifica dovrà essere eseguita a mezzo PEC. Se eseguita personalmente la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo
Difensore con studio fuori Roma che non ha eletto domicilio in Roma e che non ha indicato la PEC	La notifica potrà essere eseguita presso la cancelleria. Se eseguita all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o personalmente la nullità è sanata dal

⁵⁶ I pubblici elenchi da cui ricavare gli indirizzi PEC sono quelli definiti dall'art. 16-ter del d.l. 179/2012.

funzionante	raggiungimento dello scopo.
Difensore con studio fuori Roma che non ha eletto domicilio in Roma con PEC non funzionante	La notifica dovrà essere eseguita in cancelleria

7. Oneri in capo al notificante in caso di mancato perfezionamento della notifica telematica

La presenza di un indirizzo PEC in un elenco pubblico non garantisce ovviamente che la notifica vada a buon fine. Difatti, il messaggio potrebbe ritornare al mittente con la causale “mancata consegna” per ragioni tecniche (ad es. la casella del destinatario ha raggiunto lo spazio massimo disponibile; il contratto con il gestore non è stato rinnovato; ecc.).

In questo caso, come si è già detto, la notifica non si perfeziona ma il notificante avrà impedito la maturazione di un’eventuale decadenza. L’art. 3-bis, comma 3, della l. 53/1994 afferma, infatti, un principio ormai divenuto “classico” ovvero quello della scissione degli effetti della notifica. Recita infatti la norma: *“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”*.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione, pertanto, il notificante ha l’onere di inviare il messaggio al più tardi entro le ore 21 dell’ultimo giorno utile (prova che dovrà risultare dalla ricevuta di accettazione emessa dal gestore della posta elettronica dello stesso notificante).

Qualora, tuttavia, la notifica non vada a buon fine per le ragioni sopra esplicitate, il notificante dovrà attivarsi tempestivamente per riprendere il processo notificatorio. Difatti, le SS.UU della Corte di Cassazione (sent. 17352/2009) hanno affermato il principio secondo cui qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, hanno precisato le SS.UU, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Alla luce di questo (discutibile) orientamento non è pertanto più possibile attendere l'udienza e in quella sede chiedere al giudice un termine per rinnovare la notificazione, in quanto il notificante deve riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio nel rispetto dei principi sopra esposti.

Facciamo degli esempi.

Nel caso in cui il destinatario della notifica sia un difensore (ad es. difensore del ricorrente nel procedimento monitorio, oppure il difensore dell'appellato), il notificante impossibilitato a perfezionare la notifica dovrà notificare l'atto senza ritardo nel domicilio eletto all'interno del circondario, oppure presso la cancelleria qualora il domicilio eletto sia extra circondario.

Nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, la notifica dovrà essere eseguita presso la sede legale ex art. 145 c.p.c..

In caso di persona fisica (ad es. un professionista), la notifica dovrà essere disposta ex artt. 138 e ss. c.p.c.